



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Direzione Generale - Ufficio II**

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m\_pi

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, “*Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;

**VISTA** la L. 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” e, in particolare, l’art. 4, co. 5, il quale prevede che “*Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti*”;

**VISTO** il D.L. 8.04.2020, n. 22 “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*”, convertito con modificazioni dalla L. 6.06.2020, n. 41 e, in particolare l’art. 2, co. 4 ter, il quale dispone che: “*La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6 bis dell’art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente... omissis*”;

**VISTO** l’O.M. n. 60/2020 concernente le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, co. 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;

**VISTO** l’art. 7, comma 8 e 9, della medesima ordinanza che recita “*L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie. 9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità*”;

**VISTO** l’art. 6, co. 4, dell’O.M. 60/2020 secondo cui “*gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie*”;

**VISTO** il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 relativo alle “*Modalità e termini di presentazione delle istanze*” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;

**VISTO** l’art. 8, comma 5 della sopracitata O. M. n. 60 del 10 luglio 2020;

**VISTO** l’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 con cui sono state disciplinate le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della L. 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 4721 del 2.08.2022 di individuazione delle scuole polo per la valutazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui all’O.M. 112/2022;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 5334 del 25.08.2022 con il quale è stata rinnovata la pubblicazione delle GPS definitive della provincia di Catanzaro su posto comune e di sostegno di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022-2024, ai sensi dell’O.M. n. 112/2022;

**VISTE** le domande con le quali gli aspiranti hanno chiesto l’inserimento nella GPS di questa provincia;

Il Responsabile del Procedimento – Maria Elena COPPOLA

Il Responsabile dell’Istruttoria – Giovanni FIORA

**VISTO** l'art. 8, commi 7 e 9, in cui si prevede che *“l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”*;

**VISTA** l’individuazione del prof. ALFIERI Rosario Fabio da parte dell’IIS E. Majorana di Girifalco relativa alla cdc A054 – Storia dell’Arte, prot. n. 10447 del 24.09.2022, per la stipula di contratto a tempo determinato fino al 11.10.2022, presso la sede del Liceo Artistico per complessive 6 ore;

**CONSIDERATO** che, all’esito del controllo sull’accertamento dei titoli, l’IIS E. Majorana di Girifalco (CZ), ha verificato che il docente ALFIERI, per le classi di concorso A001, A008, A016 e A054, non possiede i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;

**CONSIDERATO** che per le classi di concorso A008 e A017 il docente era iscritto nella Graduatoria di Istituto 2017/2020 e, di conseguenza, ha diritto a permanere nelle GPS 2022/2024;

**RICHIAMATO** l’art. 10 bis della L. 241/90, a norma del quale la previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non è dovuta nell’ambito delle procedure concorsuali,

**VISTA** la proposta di esclusione per le classi di concorso A001, A016 e A054 da parte del l’IIS E. Majorana di Girifalco (CZ) per mancanza dei 24 CFU.

## DECRETA

**Art. 1)** L’esclusione del docente ALFIERI Rosario Fabio dalla II Fascia dalle GPS di Catanzaro e dalle relative graduatorie di istituto (GI) per le classi di concorso A001, A016 e A054;

**Art. 2)** La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale sostituisce qualsiasi forma di comunicazione ed ha valore di notifica all’interessato. Ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto, non seguirà alcuna comunicazione cartacea.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionale e amministrativi previsti dalla disciplina vigente.

IL DIRIGENTE

Concetta Gullì

Il Responsabile del Procedimento – Maria Elena COPPOLA  
Il Responsabile dell’Istruttoria – Giovanni FIORA’